



ALLEGATOC alla Dgr n. 545 del 10 marzo 2009

ERRATA CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR N 199 DEL 12/02/2008

1. SOSTITUZIONE TESTO

Punto *1.2.1* Descrizione *Il bando* Capoversi *ultimi due*

ERRATA

La formazione del bando nel caso questo sia di competenza del GAL si articola nelle seguenti fasi:

- il GAL adotta in modo formale la proposta di bando sulla base dello schema e delle indicazioni stabilite dalla Regione;
- invia la proposta di bando all'Autorità di Gestione per il parere di conformità;
- l'AdG, sentita la Direzione regionale responsabile di misura - e AVEPA per gli elementi contenuti nel bando che presentano una rilevanza gestionale - valuta il bando proposto sotto il profilo della conformità con il PSL approvato, il Programma di Sviluppo Rurale e la normativa comunitaria, nazionale e regionale,
- l'AdG, ove ritenga che il bando non sia conforme con il PSL approvato, il Programma di Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, chiede al GAL le necessarie revisioni ed integrazioni;
- l'AdG entro trenta giorni solari esprime il parere di conformità; il tempo utilizzato dal GAL per l'eventuale riesame della proposta di bando interrompe i termini per la formulazione del parere da parte dell'AdG;
- il GAL adotta con atto formale il bando e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (almeno per estratto), presso le sedi istituzionali operanti nell'ambito territoriale designato (Comuni, Province), sulla stampa e, subito dopo l'approvazione, nei siti web del GAL, della Regione del Veneto e della Rete Rurale Nazionale.

Le proposte di bando sono presentate all'AdG per gruppi di misure, sulla base di un programma annuale coerente con il cronoprogramma approvato con il PSL, che preveda un massimo di 2 trasmissioni all'anno salvo casi motivati di particolare urgenza.

CORRIGE

La formazione del bando nel caso questo sia di competenza del GAL si articola nelle seguenti fasi:

ALLEGATOC alla Dgr n. 545 del 10 marzo 2009

- il GAL adotta in modo formale la proposta di bando sulla base dello schema e delle indicazioni stabilite dalla Regione;
- il GAL invia la proposta di bando all'Autorità di Gestione per il parere di conformità;
- l'AdG, sentita la Direzione regionale responsabile di misura - e AVEPA per gli elementi contenuti nel bando che presentano una rilevanza gestionale - valuta il bando proposto sotto il profilo della conformità con il PSL approvato, il Programma di Sviluppo Rurale, e la normativa comunitaria, nazionale e regionale,
- l'AdG, ove ritenga che il bando non sia conforme con il PSL approvato, il Programma di Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria, nazionale e regionale, chiede al GAL le necessarie revisioni ed integrazioni;
- l'AdG, entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento, esprime il parere di conformità; l'eventuale richiesta di revisione e adeguamento del Bando, da parte dell'AdG, comporta la conseguente interruzione del termine previsto per la formulazione del parere;
- il GAL adotta con atto formale il bando e provvede alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, in forma di avviso, nonché presso gli albi della Provincia e dei Comuni interessati, nel bollettino-notiziario del GAL e - possibilmente- dei singoli soci, sulla stampa locale, sul sito Internet del GAL e - possibilmente- dei singoli soci, sul sito Internet della Regione e della Rete Rurale Nazionale, in funzione delle modalità definite a livello nazionale; la scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le proposte di bando sono presentate all'AdG per gruppi di misure, sulla base di un programma annuale coerente con il cronoprogramma approvato con il PSL, che preveda di norma n. 2 trasmissioni all'anno, salvo casi motivati di particolare urgenza.

2. SOSTITUZIONE TESTO

Punto 2.2, Descrizione *Pagamento dell'anticipo e degli acconti.*

ERRATA

2.2 Pagamento dell'anticipo e degli acconti

Anticipi

(Articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006)

In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006, per le **operazioni finanziate nelle misure di investimento**, i beneficiari possono richiedere che sia versato loro un anticipo del 20% dell'aiuto pubblico concesso a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Nel caso di beneficiari pubblici, l'anticipo può essere versato solo ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico (art. 56 del regolamento CE n. 1974/2006). Sono esclusi dal versamento dell'anticipo le province e la regione.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Lo svincolo della fideiussione avviene sulla base della presentazione dello stato di avanzamento. Tuttavia, su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Come disposto nel PSR, nel caso delle **operazioni a gestione diretta dei GAL** (misura 421 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", interventi a) e b), della Misura 431 "Gestione dei GAL, acquisizione di competenza e animazione") potranno essere erogati anticipi fino al 50% dell'importo ammesso a contributo a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare. Tuttavia, viste le diverse modalità di applicazione delle due misure l'anticipo può essere concesso secondo le seguenti modalità.

Per la **misura 431**, il GAL presenta, sulla base del piano finanziario del PSL approvato, la domanda con l'indicazione delle spese per ciascuno degli interventi per l'intero periodo di

programmazione. Per questa misura potrà richiedere un anticipo pari al 35% dell'importo totale a fronte della garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo.

A conclusione di ciascun anno solare, il GAL entro tre mesi presenta la rendicontazione delle spese sostenute. AVEPA, al termine dell'istruttoria del saldo annuale, accerta la spesa effettuata dal GAL. Nel caso la spesa accertata ecceda l'anticipo, AVEPA liquida al GAL la differenza tra i due importi e dispone lo svincolo della fideiussione. Tuttavia, il GAL può richiedere che l'importo dell'acconto sia cumulato all'anticipo già accordato, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del periodo di programmazione.

Per la **misura 421** "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", interventi a) e b), il GAL può richiedere, all'approvazione del progetto di cooperazione, un anticipo pari al 50% dell'importo totale ammesso a fronte della garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo.

Valgono anche per questa misura le stesse modalità di rendicontazione e svincolo della fideiussione della misura 431.

Acconti

Per le misure del tit. I, può essere corrisposto un acconto del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi di ammissibilità (articolo 9 del regolamento CE n. 1975/2006). Tuttavia, qualora AVEPA comunichi al beneficiario che non sia stato possibile compiere entro la stessa data i controlli relativi alla condizionalità, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento CE n. 796/2004.

Per le misure del tit.II, l'entità dell'acconto viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell'importo totale di spesa ammessa; l'importo minimo di spesa giustificata ed effettivamente sostenuta è ridotto al 30% se l'importo totale di spesa ammessa supera 1 milione di euro.

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo in fase di saldo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 545 del 10 marzo 2009

Per le operazioni la cui **spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro**, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui **spesa ammessa è superiore a 100.000 euro**, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'intervento.

Per la **misura 431**, il GAL può chiedere annualmente, sino al penultimo anno di programmazione, la concessione di un acconto sino al 20% della spesa pubblica totale prevista per la misura nel PSL approvato a fronte di un pari importo risultante dalla rendicontazione annuale delle spese sostenute l'anno precedente.

L'importo complessivo degli acconti e dell'eventuale anticipazione erogata non può superare il 90% della spesa pubblica totale prevista nel PSL approvato per l'intero periodo di programmazione.

Per la **misura 421** "Cooperazione transnazionale e interterritoriale", interventi a) e b), il GAL può richiedere un acconto sino al 80% dell'importo totale ammesso all'approvazione del progetto di cooperazione a fronte di un pari importo di spesa giustificata.

CORRIGE

2.2 Pagamento dell'anticipo e degli acconti

2.2.1 Anticipi

(Articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006)

In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006, per le operazioni finanziate nelle misure di investimento, i beneficiari possono richiedere che sia versato loro un anticipo del 20% dell'aiuto pubblico concesso a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Nel caso di beneficiari pubblici, l'anticipo può essere versato solo ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico (art. 56 del regolamento CE n. 1974/2006). Sono esclusi dal versamento dell'anticipo le province e la regione.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Lo svincolo della fideiussione avviene sulla base della presentazione dello stato di avanzamento. Tuttavia, su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

2.2.2 Acconti

Per le misure del tit. I, può essere corrisposto un acconto del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi di ammissibilità (articolo 9 del regolamento CE n. 1975/2006). Tuttavia, qualora AVEPA comunichi al beneficiario che non sia stato possibile compiere entro la stessa data i controlli relativi alla condizionalità, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento CE n. 796/2004.

Per le misure del tit. II, l'entità dell'acconto viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell'importo totale di spesa ammessa; l'importo minimo di spesa giustificata ed effettivamente sostenuta è ridotto al 30% se l'importo totale di spesa ammessa supera 1 milione di euro.

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Su richiesta del beneficiario, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo in fase di saldo.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'intervento.

2.2.3 Anticipi e acconti a favore dei GAL (misure 421 e 431)

Come disposto dal PSR, per la misura 421 - "Cooperazione transnazionale e interterritoriale" e per la misura 431 - "Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione" possono essere erogati anticipi ai GAL fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari al 110% dell'anticipo da erogare.

Considerate le effettive modalità di applicazione di queste due misure, con riferimento anche alle disposizioni specifiche previste dai Sub Allegati E4 ed E5 al Bando, la concessione di anticipi e acconti a favore dei GAL viene prevista secondo le seguenti modalità.

Per la misura 431, il GAL, sulla base del programma finanziario definito dal PSL approvato, presenta la domanda di aiuto con l'indicazione delle spese previste per ciascuno degli interventi a), b) e c) per l'intero periodo di programmazione. Per questa misura, il GAL può richiedere un anticipo pari al 30% dell'importo totale programmato in termini di spesa pubblica, a fronte della garanzia fideiussoria pari al 110% dell'importo richiesto.

A conclusione di ciascun anno solare, il GAL presenta entro il 31 marzo la domanda annuale di acconto e la relativa documentazione prevista, comprendente la rendicontazione delle spese sostenute l'anno precedente, rispetto alla quale AVEPA attiva apposita istruttoria ed accerta la spesa effettivamente ammessa. Nel caso la spesa accertata ecceda l'anticipo, AVEPA liquida al GAL la differenza tra i due importi e dispone lo svincolo della fideiussione. Tuttavia, il GAL può richiedere che l'importo dell'acconto sia cumulato all'anticipo già accordato; in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata in sede di successiva rendicontazione annuale.

L'importo complessivo degli acconti e dell'eventuale anticipazione erogata non può superare il 90% della spesa pubblica totale prevista nel PSL approvato per l'intero periodo di programmazione.

Per la misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, interventi a) e b), il GAL può richiedere, dopo l’approvazione del progetto di cooperazione, un anticipo pari al 50% dell’importo totale ammesso a fronte della garanzia fideiussoria pari al 110% dell’importo richiesto.

Per gli stessi interventi il GAL può chiedere, sulla base dello stato di avanzamento, un acconto sino al 80% dell’importo totale ammesso, a fronte di un pari importo di spesa giustificata.

Su richiesta del GAL, l’importo dell’acconto può essere cumulato all’eventuale anticipazione già accordata; in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione del progetto, sulla base delle risultanze dell’accertamento definitivo in fase di saldo. L’importo complessivo dell’acconto e dell’anticipazione erogata non può comunque superare il 90% dell’importo totale ammesso.

In alternativa, il GAL può richiedere lo svincolo della fideiussione già in sede di acconto. In tal caso, qualora la spesa accertata ecceda l’anticipo, AVEPA liquida al GAL la differenza tra i due importi e dispone lo svincolo della fideiussione.

ERRATA CORRIGE ALL'ALLEGATO E ALLA DGR N 199 DEL 12/02/2008

1. SOSTITUZIONE TESTO

Punto 11.3 Descrizione ADEMPIMENTI SPECIFICI DEI GAL

ERRATA

I GAL provvedono a presentare alla AdG tutti gli atti e le deliberazioni assunte nell'ambito della propria attività, anche ai fini della valutazione della coerenza generale delle attività svolte, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la complementarietà con gli altri Fondi comunitari e con la sostenibilità generale dei partenariati.

Gli atti riguardanti l'attuazione dell'Asse 4 e dei relativi interventi, nonché gli atti che comportino possibili variazioni dei requisiti di ammissibilità previsti per il territorio, il partenariato e la strategia, sono sottoposti all'AdG ai fini del necessario parere di conformità, secondo le modalità e le procedure previste dagli Indirizzi procedurali.

I GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del *30 aprile*, un *Rapporto annuale* sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

La presentazione del *Rapporto annuale* si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'*Allegato A – Indirizzi procedurali*, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori dell'Asse 4 del PSR.

Qualora si rendesse necessario modificare il PSL approvato, il GAL può presentare all'AdG, non più di una volta all'anno, un'apposita e motivata domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le relazioni e le integrazioni ritenute necessarie, con i seguenti vincoli:

- a) non sono ammissibili modifiche del programma finanziario da un anno ad un anno successivo; ciò in relazione anche al meccanismo del disimpegno automatico
- b) con riferimento al programma finanziario del PSL nel suo complesso, eventuali rimodulazioni finanziarie non devono modificare la spesa pubblica totale e la percentuale di cofinanziamento a carico del privato già approvate
- c) le varianti alle singole operazioni oggetto di finanziamento sono soggette a quanto previsto al paragrafo 2.3 dell'*Allegato A – Indirizzi procedurali* e nel *Manuale delle procedure di AVEPA*.

L'AdG approva le modifiche al PSL entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Eventuali richieste di variazioni al PSL che comportino modifiche sostanziali della strategia, sono approvate dall'AdG entro 150 giorni dalla data di ricevimento della domanda, e sono soggette a un preventivo parere vincolante della Commissione di Valutazione di cui al precedente paragrafo 9.

Eventuali richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti, da parte dell'AdG, interrompono i termini sopra indicati per l'approvazione delle modifiche al PSL

Anche in relazione agli obblighi specifici di informazione stabiliti dal Reg.CE 1698/2005, i GAL prevedono e attivano nell'ambito dei relativi programmi apposite attività di animazione, informazione e comunicazione, che comprendono, tra l'altro:

- sportelli informativi aperti al pubblico, utilizzando anche le sedi dei partner pubblici del GAL, al fine di contenere i costi di gestione
- materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma
- avvisi pubblici e comunicati

- pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività
- attività di animazione presso i residenti e le categorie produttive
- attivazione di un sito internet e la partecipazione attiva al sistema di rete
- raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale
- attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.

Le azioni di informazione e pubblicità devono essere realizzate in sintonia e in sinergia con il Piano di comunicazione regionale previsto al paragrafo 13 del PSR e con le disposizioni stabilite al paragrafo 7 dell'*Allegato A – Indirizzi procedurali*, sulla base dell'apposito programma illustrato nel del PSL e nel relativo Piano di informazione e comunicazione (paragrafo 10.3).

CORRIGE

I GAL provvedono a trasmettere all'AdG, entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione, tutti gli atti e le deliberazioni assunte nell'ambito della propria attività, anche ai fini della valutazione della coerenza generale delle attività svolte, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi con la complementarietà con gli altri Fondi comunitari e con la sostenibilità generale dei partenariati.

Gli atti riguardanti l'attuazione dell'Asse 4 e dei relativi interventi, nonché gli atti che comportino possibili variazioni dei requisiti di ammissibilità previsti per il territorio, il partenariato e la strategia, sono sottoposti all'AdG ai fini del necessario parere di conformità, secondo le modalità e le procedure previste dalle presenti disposizioni e dagli Indirizzi procedurali.

I GAL presentano annualmente alla Regione, entro la data del 30 aprile, un *Rapporto annuale* sull'attività svolta e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL, valutato anche sulla base di appositi indicatori, nonché sullo stato di avanzamento della spesa.

La presentazione del *Rapporto annuale* si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR, descritto al paragrafo 6 dell'*Allegato A – Indirizzi procedurali*, al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attori dell'Asse 4 del PSR.

Ai fini di eventuali modifiche del PSL approvato e del relativo programma finanziario, il GAL può presentare all'AdG apposita domanda di autorizzazione comprensiva di tutte le informazioni e le motivazioni ritenute necessarie, fermi restando i seguenti vincoli e condizioni generali:

- a) anche ai fini delle conseguenti modalità approvazione e del parere della Commissione di valutazione nominata con Decreto 21 agosto 2008, n. 10 del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, sono considerate sostanziali le modifiche che implicano la revisione di uno o più temi centrali della strategia o della composizione del set di Assi e/o Misure utilizzate, nonché le rimodulazioni del programma finanziario che comportino variazioni superiori al 20% degli importi totali relativi alle Misure 411-412-413 (410), 421 e 431;**
- b) l'importo complessivo della spesa sostenuta dal GAL per la realizzazione del PSL potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito in corrispondenza della riga "Totale PSL" del programma finanziario approvato; non sono ammesse, pertanto, variazioni in aumento di tale importo, fatte salve eventuali, successive rimodulazioni nella ripartizione di spesa nell'ambito del PSR, approvate**

- dalla Giunta regionale, che prevedano conseguenti nuove assegnazioni di risorse ai GAL;
- c) l'importo totale della spesa sostenuta per l'attivazione delle singole Misure/Azioni potrà essere considerato ammissibile entro il limite di spesa pubblica definito dal medesimo programma finanziario, in corrispondenza di ciascuna Misura/Azione; fermo restando l'obbligo di rispettare tutti i vincoli previsti dal Bando e dal PSR per quanto riguarda in particolare i diversi limiti di spesa, anche percentuali, nell'ambito delle singole Misure/Azioni e tra le diverse Misure/Azioni, eventuali variazioni di tali importi comportano la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- d) con riferimento alla prospettiva di spesa pluriennale approvata con il quadro "8.2- Programma di spesa articolato per annualità" del programma finanziario, confermato il carattere indicativo dei valori annuali indicati, ai fini del monitoraggio in itinere, sono considerati comunque vincolanti i seguenti obiettivi di spesa:
- 25% del totale spesa pubblica approvato per le Misure 410 e 421, entro il 31.12.2010
 - 75% del totale spesa pubblica approvato per le Misure 410 e 421, entro il 31.12.2012 considerando utili in tal senso gli importi relativi agli aiuti concessi nei confronti dei beneficiari finali, sulla base di relativo decreto di finanziabilità approvato da AVEPA;
- e) tutti gli interventi attivati attraverso la Misura 410 dovranno risultare conclusi entro la data del 31.12.2014;
- f) le varianti alle singole operazioni oggetto di finanziamento sono soggette a quanto previsto al paragrafo 2.3 dell'*Allegato A - Indirizzi procedurali* e nel *Manuale delle procedure di AVEPA*.

L'AdG approva le modifiche al PSL entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Eventuali richieste di variazioni al PSL che comportino modifiche sostanziali della strategia sono soggette al preventivo parere della Commissione di Valutazione di cui al precedente paragrafo 9.

Eventuali richieste di integrazioni, modifiche e chiarimenti, da parte dell'AdG, comportano l'interruzione dei termini previsti per l'approvazione delle modifiche al PSL.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa indicati al precedente punto d) determina l'avvio di apposita procedura di verifica da parte dell'AdG, nei confronti dei GAL interessati, con conseguente proposta di revisione del programma finanziario e riallocazione della quota di spesa relativa alla differenza tra obiettivo prefissato e obiettivo effettivamente raggiunto, che viene resa disponibile per operazioni a valenza regionale.

Anche in relazione agli obblighi specifici di informazione stabiliti dal Reg. CE 1698/2005, i GAL prevedono e attivano nell'ambito dei relativi programmi apposite attività di animazione, informazione e comunicazione, che comprendono, tra l'altro:

- sportelli informativi aperti al pubblico, utilizzando anche le sedi dei partner pubblici del GAL, al fine di contenere i costi di gestione
- materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma
- avvisi pubblici e comunicati
- pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività
- attività di animazione presso i residenti e le categorie produttive
- attivazione di un sito internet e la partecipazione attiva al sistema di rete
- raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale
- attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 545 del 10 marzo 2009

Le azioni di informazione e pubblicità devono essere realizzate in sintonia e in sinergia con il Piano di comunicazione regionale previsto al paragrafo 13 del PSR e con le disposizioni stabilite al paragrafo 7 dell'*Allegato A - Indirizzi procedurali*, sulla base dell'apposito programma illustrato nel del PSL e nel relativo Piano di informazione e comunicazione (paragrafo 10.3).

ERRATA CORRIGE AL SUB ALLEGATO E5 ALLA DGR N 199 DEL 12/02/2008

1. SOSTITUZIONE TESTO

*Punto 5 Descrizione **DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE***

ERRATA

A seguito dell'approvazione del PSL, ciascun GAL selezionato presenta ad AVEPA, entro il termine stabilito, la domanda di aiuto con riferimento alle spese previste per l'intero periodo di programmazione e sostenute a decorrere dalla data di approvazione del PSR.

Le spese previste vengono riepilogate in un quadro finanziario, corrispondente al Quadro 7.1 del PSL, suddivise per le tre tipologie previste di interventi ammissibili:

- a) interventi di acquisizione competenze e animazione riservati a nuovi GAL finalizzati alla loro costituzione e alla definizione della strategia di sviluppo locale;
- b) interventi di acquisizione competenze e animazione sul territorio, successivi all'elaborazione del PSL;
- c) attività connesse alla gestione dei GAL.

Essendo la domanda di aiuto valevole per l'intero periodo di programmazione, la procedura di pagamento prevede la concessione di un anticipo e di acconti annuali con le modalità descritte al paragrafo 2.2.- *Pagamento dell'anticipo e degli acconti dell'Allegato A – Indirizzi procedurali.*

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. Relazione tecnico-economica sulle attività previste per l'intero periodo di programmazione e relativa quantificazione delle spese sulla base di idonea analisi dei prezzi;
3. Quadro finanziario complessivo corrispondente al Quadro 7.1 del PSL;
4. Descrizione di maggior dettaglio delle attività relative alla prima annualità del PSL, decorrente dalla data di approvazione del PSR;
5. Eventuale fideiussione bancaria o assicurativa relativa all'importo richiesto come anticipo.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 4 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Alle domande di acconto annuale deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica stabilita da AVEPA);
3. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali, ecc.);
4. Relazione tecnico-economica delle attività svolte, comprendente, se del caso, anche il riferimento al rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
5. Descrizione di maggior dettaglio delle attività relative all'annualità in corso, che saranno rendicontate con la successiva domanda di acconto.

Alla domanda di saldo, da presentare a conclusione del periodo di programmazione, vanno allegati i documenti indicati ai numeri da 1 a 4 per le domande di acconto.

AVEPA cura la predisposizione della modulistica, rendendola disponibile ai GAL, nonché le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

CORRIGE

A seguito dell'approvazione del PSL, ciascun GAL selezionato presenta ad AVEPA, entro il termine stabilito dal provvedimento di approvazione, la domanda di aiuto con riferimento alle spese previste per l'intero periodo di programmazione e sostenute a decorrere dalla data di approvazione del PSR. Il termine per la conclusione degli interventi è stabilito nel 31.12.2014.

Le spese previste corrispondono a quelle riepilogate in termini di spesa pubblica e spesa privata nel Quadro 7.1 del PSL, suddivise secondo le tre tipologie di interventi ammissibili:

- a) interventi di acquisizione competenze e animazione riservati a nuovi GAL finalizzati alla loro costituzione e alla definizione della strategia di sviluppo locale;
- b) interventi di acquisizione competenze e animazione sul territorio, successivi all'elaborazione del PSL;
- c) attività connesse alla gestione dei GAL.

Poiché la domanda di aiuto riguarda l'intero periodo di programmazione, la conseguente procedura di pagamento prevede la concessione di un anticipo e di acconti annuali, secondo le modalità descritte al paragrafo 2.2.- *Pagamento dell'anticipo e degli acconti dell'Allegato A – Indirizzi procedurali.*

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. Relazione tecnica a supporto della quantificazione dei costi previsti, con particolare riferimento alla descrizione e alla composizione dei principali costi fissi (personale, sede, attrezzature...) e alle procedure previste per l'acquisto di beni e servizi.

I suddetti documenti sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Alla domanda di acconto annuale, presentata entro il termine stabilito dall'Allegato A al Bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
2. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
3. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali, ecc.);
4. Scheda finanziaria riepilogativa degli interventi a), b) e c) e delle relative spese rendicontate;
5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante per quanto riguarda il rispetto dei principi relativi alla trasparenza, alla concorrenza, alla normativa sugli appalti pubblici;
6. Scheda finanziaria riepilogativa degli interventi a), b) e c) e delle relative spese previste per l'anno in corso.

All'ultima domanda di pagamento, presentata in seguito all'avvenuta conclusione degli interventi, vengono allegati i documenti indicati ai precedenti punti da 1 a 5.

AVEPA cura la predisposizione della modulistica per la presentazione delle suddette domande, rendendole disponibili ai GAL con adeguato anticipo, nonché la messa a punto delle relative procedure e delle modalità per l'erogazione dell'aiuto.